

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 329**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 23 luglio 1991, n. 223 in materia di licenziamenti collettivi»

*(Parere ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 20 della legge 3 febbraio 2003, n. 14)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 22 gennaio 2004)**

---

13.1.2004

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Il provvedimento, da adottarsi in attuazione della delega di cui all'articolo 20 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, legge comunitaria 2002, risulta necessario a seguito della sentenza del 16 ottobre 2003 della Corte di Giustizia delle Comunità europee, resa nella causa C-32/02.

Con la suddetta sentenza l'Italia è stata infatti dichiarata inadempiente rispetto agli obblighi derivanti in forza della direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/59/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi.

In particolare la Corte ha statuito che l'Italia non avendo adottato le disposizioni di recepimento della direttiva 98/59/CE anche con riferimento ai datori di lavoro che nell'ambito delle loro attività non perseguono fini di lucro è venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva medesima.

A giudizio della Corte infatti la direttiva in parola fa genericamente riferimento al "datore di lavoro" e, pertanto, la normativa italiana in materia, ovvero la legge n. 223 del 1991 contemplando esclusivamente "gli imprenditori" è in contrasto con la direttiva stessa.

Lo schema di decreto legislativo è quindi diretto ad apportare le necessarie modifiche alla legge appena citata provvedendo ad estendere ai datori di lavoro non imprenditori la procedura di licenziamento collettivo, con particolare riguardo agli obblighi di informazione e consultazione dei lavoratori nonché di notifica preventiva alle autorità pubbliche competenti.

Dall'estensione dell'applicabilità della legge 223/01 ai predetti soggetti sono escluse le norme concernenti gli ammortizzatori sociali (mobilità, trattamento di integrazione), non essendo previsti degli obblighi sul punto né nella direttiva né nella sentenza del 16 ottobre 2003

Lo schema di compone di un unico articolo composto di due commi.

Il comma 1 introduce 1 bis e 1 ter all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Ai sensi del *comma 1 bis* si prevede che le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3 con esclusione dell'ultimo periodo, da 4 a 9, 11 e 12 nonché 15 e 15 bis e all'articolo 5, commi da 1 a 3, recanti la disciplina degli obblighi di informazione e consultazione dei lavoratori nonché di notifica nei casi di licenziamento collettivo, si applichino anche ai datori di lavoro non imprenditori.

Il *comma 1 ter* invece è dettato al fine di garantire il necessario coordinamento delle modifiche introdotte di cui al comma 1 bis con la disciplina vigente dettata in materia di licenziamenti.

Infatti l'articolo 5, comma 3, della legge n. 223/91, la cui applicazione per effetto del citato comma 1 bis, viene estesa ai datori di lavoro non imprenditori, prevede tra l'altro che nel caso sia dichiarata l'inefficacia o l'invalidità del licenziamento collettivo, perché intimato senza forma scritta o in violazione delle prescritte procedure o in violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, si applichi l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Tuttavia i "datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, di istruzione ovvero di religione o di culto" ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 11 maggio 1990, sono stati espressamente esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 18 dello Statuto.

Pertanto, con il comma 1 ter, in relazione a tali ultime categorie datori di lavoro non imprenditori, ci limita a ribadire il contenuto della disposizione di cui alla legge n. 108/90 appena richiamata.

Il comma 2 del d.lgs. modifica infine il comma 2 dell'articolo 24 sopra citato prevedendo che le disposizioni richiamate nei commi 1 e 1-bis si applicano anche quando i datori di lavoro di cui ai medesimi commi intendano cessare l'attività

Dal presente provvedimento non conseguono nuovi o maggiori oneri per il Bilancio dello Stato rilevato che la disciplina stessa estende ai datori di lavoro non imprenditori unicamente gli obblighi procedimentali di cui alla legge n. 223/91 connessi ai licenziamenti collettivi restando così espressamente esclusa ogni estensione della disciplina degli ammortizzatori sociali. Pertanto non si provvede a redigere alcuna relazione tecnica.

## **RELAZIONE TECNICO NORMATIVA**

### **A) Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente**

Il provvedimento provvede a modificare l'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di

disoccupazione, attuazione di direttiva della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.

Il decreto legislativo da adottarsi ai sensi dell'articolo 20 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, legge comunitaria 2002, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, e dell'articolo 2, risulta necessario per effetto della sentenza del 16 ottobre 2003 della Corte di Giustizia delle Comunità europee, resa nella causa C-32/02.

La Corte ha infatti statuito che la disciplina nazionale in materia di licenziamenti collettivi in quanto limitata ai soli datori di lavoro imprenditori non sia rispondente al dettato della direttiva 98/59/CE

Le norme contenute nel provvedimento in esame, dirette ad estendere anche ai datori di lavoro non imprenditori la disciplina di cui alla legge n. 223/91, con specifico riferimento agli obblighi di comunicazione ed informazione nei casi di licenziamento collettivo, non modificano materie per le quali esiste riserva assoluta di legge o soggette a norme di delegificazione.

#### **B) Analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario**

Il decreto in esame nel dare attuazione alla sentenza del 16 ottobre 2001 della Corte di Giustizia delle Comunità europee, resa nella causa C-32/02 è finalizzato proprio ad assicurare la compatibilità della disciplina nazionale con l'ordinamento comunitario.

#### **C) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni a statuto ordinario o speciale**

Al riguardo, considerato che le norme proposte sono dettate a fronte di una specifica sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, e considerato che le stesse, integrando la disciplina dei procedimenti di licenziamento collettivo, rientrano nell'ordinamento civile dello Stato, non si ravvisano profili di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni a statuto ordinario o speciale.

#### **D) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali**

Il provvedimento in esame risulta coerente con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

## VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMMINISTRATIVO

### Ricognizione degli obiettivi del provvedimento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento

L'intervento legislativo è diretto ad eliminare, in esecuzione della sentenza più volte citata, i rilievi di incompatibilità con l'ordinamento comunitario di cui alla sentenza del 16 ottobre 2003 della Corte di Giustizia delle Comunità europee, resa nella causa C-32/02, adeguando la disciplina di cui alla legge n. 223 del 1991 con riferimento ai licenziamenti collettivi da parte di datori di lavoro non imprenditori.

### Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico della Pubblica Amministrazione anche in relazione alla loro ripartizione tra strutture centrali e periferiche dello Stato, regioni ed enti locali

Per la Pubblica Amministrazione, a livello centrale ed a livello periferico, non si impongono nuovi oneri organizzativi.

### Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento delle strutture esistenti

Le norme contenute nel provvedimento non determinano la creazione di nuove strutture.

### Elementi di *drafting* e linguaggio normativo

Nel provvedimento non sono contenute nuove definizioni normative rispetto a quelle già di uso corrente nell'attuale cultura tecnico giuridica della materia.

I riferimenti normativi contenuti nel testo dell'articolato appaiono corretti anche con riguardo alla loro esatta individuazione.

**Schema di decreto legislativo in attuazione della delega di cui all'articolo 20 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, legge comunitaria 2002, per la modifica della legge 23 luglio 1991, n. 223 in materia di licenziamenti collettivi.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, legge comunitaria 2002, ed in particolare l'articolo 20;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 recante "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro";

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

## Art. 1

(Modifiche della legge 23 luglio 1991, n. 223, in relazione alla causa tra la Commissione delle Comunità europee e la Repubblica italiana C-32/02)

1. All'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3 con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 15 bis e di cui all'articolo 5, commi da 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, senza diritto all'indennità di cui all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 8.

1 ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, non trova applicazione nei confronti dei lavoratori licenziati da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione e di culto." .

2. All'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le disposizioni richiamate nei commi 1 e 1-bis si applicano anche quando le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori di cui ai medesimi commi intendano cessare l'attività." .